

[Su carta intestata Intesa]

Regione Campania

[•]

*Att.: [•]
e-mail:[•]
Tel: [•]
Fax:[•]*

[•] 2016

Accordo in data [•] relativo allo Swap 2003 (come definito nell'Accordo) datato 10 ottobre 2003 stipulato tra Banca OPI S.p.A. e la Regione Campania, agli Swaps ed al Contratto di Pegno (come definiti nell'Accordo)

Egregi Signori,

siamo lieti di accludere alla presente lettera due copie firmate dell'Accordo in oggetto.

Qualora concordiate che i termini indicati nell'Accordo riflettano correttamente le nostre intese, Vi preghiamo di (i) firmare entrambe le copie dell'Accordo, da noi sottoscritte, (ii) conservarne una copia, e (iii) restituirci l'altra copia debitamente sottoscritta da voi quale accettazione dell'Accordo stesso.

Cordiali saluti,

Intesa San Paolo S.p.A.

(firmatario autorizzato)

[•]

ACCORDO

TRA

Regione Campania, rappresentata da [●] con sede in [●] (di seguito la **Regione**)

E

Intesa San Paolo S.p.A., rappresentata da [●] con sede in [●] (di seguito **Intesa**, e, insieme alla Regione, ciascuna una **Parte** ed insieme le **Parti**)

E

Banca IMI S.p.A., rappresentata da [●] con sede in [●], in qualità di banca depositaria (la **Banca Depositaria**) ai sensi del Contratto di Pegno (come di seguito definito).

PREMESSO CHE

- (A) In data 10 Ottobre 2003 la Regione ha stipulato con Banca Opi S.p.A. (**Banca Opi**, ora Intesa) un *ISDA Master Agreement* (l'**Accordo ISDA**) ed, ai sensi dell'Accordo ISDA, *un interest rate and amortising swap* con finalità di copertura in relazione a certi mutui contratti dalla Regione (lo **Swap 2003**).
- (B) In data 29 giugno 2006 la Regione, in virtù della deliberazione di Giunta Regionale dell'8 febbraio 2006 n. 112 e del Decreto Dirigenziale del 29 giugno 2006 n. 121, ha emesso un prestito obbligazionario di tipo *bullet*, in due *tranches*, rispettivamente di importo pari ad Euro 1.090.000.000, con scadenza 2026 (il **Prestito Euro**), e USD 1.000.000.000, con scadenza 2036 (il **Prestito US** e insieme al Prestito Euro, il **Prestito Obbligazionario**), nell'ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione del proprio indebitamento. Intesa ha svolto attività di *arranger* del Prestito Obbligazionario in seguito ad un processo di selezione indetto dalla Regione.
- (C) Con successivo Decreto Dirigenziale n. 93 del 7 giugno 2006 del dirigente responsabile della Giunta Regionale, quest'ultima ha individuato *inter alia* Intesa quale controparte della Regione nelle operazioni in derivati connesse al Prestito Obbligazionario.

(D) In relazione al Prestito Obbligazionario, la Regione ha stipulato con Intesa, nell'ambito dell'Accordo ISDA, i seguenti contratti derivati con finalità di copertura, anche a fronte della chiusura totale o parziale e/o rinegoziazione di taluni *swaps* precedentemente conclusi a partire dal 2004 dalla Regione con altre banche:

(i) in data 7 luglio 2006:

(a) una *novation transaction* tra la Regione, Banca Opi ed UBS Limited, ai sensi della quale quest'ultima ha parzialmente novato in favore di Banca Opi la propria posizione contrattuale con riferimento alla *swap transaction* n. 25910113, posta in essere nel 2004 dalla suindicata banca con la Regione, e successivamente modificata. In virtù della *novation transaction*, Banca Opi e la Regione hanno posto in essere una nuova *swap transaction* (lo **Swap Banca Opi 1**);

(b) una *novation transaction* tra la Regione, Banca Opi e Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, ai sensi della quale quest'ultima ha parzialmente novato in favore di Banca Opi la propria posizione contrattuale con riferimento alla *swap transaction* n. 04BD3342, posta in essere nel 2004 dalla suindicata banca con la Regione, e successivamente modificata. In virtù della *novation transaction*, Banca Opi e la Regione hanno posto in essere una nuova *swap transaction* (lo **Swap Banca Opi 2**);

(c) una *amended and restated swap transaction* tra Banca Opi e la Regione di modifica dello Swap Banca Opi 1 e dello Swap Banca Opi 2 (ed insieme allo Swap Banca Opi 1, allo Swap Banca Opi 2, genericamente il **Primo Swap 2006**);

(d) una *novation transaction* tra la Regione, Banca Opi e Deutsche Bank, London Branch, ai sensi della quale Banca Opi ha ceduto parte del Primo Swap 2006 a Deutsche Bank, London Branch, conseguentemente modificando i termini dello stesso (il **Secondo Swap 2006**);

(ii) in data 26 giugno 2007, un *amendment to the confirmation of a swap transaction* tra la Regione e Banca Opi (ref: OPST0086/87) che modifica e sostituisce il Secondo Swap 2006, solo con riferimento alle relative date di pagamento. Il suddetto *amendment to the confirmation of a swap transaction* ripropone la stessa struttura documentale dei precedenti Swap Banca Opi 1, Swap Banca Opi 2, Primo Swap 2006 e Secondo Swap 2006, dove il medesimo documento, suddiviso in "Part" include quattro diversi contratti derivati ed in particolare: (a) un *Euro amortising interest rate swap*, con scadenza 2026, disciplinato nella "Part 2" (l'**Interest Rate Swap**) (b) un *USD amortising cross-currency swap*, con scadenza 2036, disciplinato nella "Part 3" (il **Cross Currency Swap**) e (c) un *credit default swap*, con scadenza 2036, disciplinato nella "Part 4" che seppure documentato in via unitaria nella Part 4 è suddiviso in due componenti separate: (i) una relativa alle quote *amortising* dell'Interest Rate Swap relativo al prestito Euro (il **Credit Default Swap 1**)

ed (ii) una relativa alle quote amortising del Cross Currency Swap relativa al Prestito USD (il **Credit Default Swap 2**, ed insieme al Cross Currency Swap, il **Cross Currency and Credit Default Swap**, ed insieme al Credit Default Swap 1 ed Interest Rate Swap, anche gli **Swaps**).

- (E) In data 26 giugno 2007, la Regione, Banca Opi e la Banca Depositaria hanno concluso un contratto di pegno (il **Contratto di Pegno**), ai sensi del quale, Banca Opi ha rilasciato una garanzia in favore della Regione sugli importi in Euro (il **Contante**) di volta in volta depositati da Banca Opi nel conto vincolato acceso presso la Banca Depositaria (il **Conto Vincolato**) ai fini dell'adempimento di alcune obbligazioni di pagamento ai sensi degli Swaps.
- (F) Gli Swaps prevedono, nella Parte 5(2)(ii)(1) (*Additional Termination Event- Rating Downgrade Events*) della relativa *confirmation*, che ciascuna parte abbia il diritto di risolvere anticipatamente detto contratto qualora il merito di credito della controparte, come valutato da una delle agenzie di rating Standard & Poor's (a division of The McGraw-Hill Companies, Inc.) (**S&P**), o Moody's Investors Service, Inc. (**Moody's**) o Fitch Ratings Ltd (**Fitch**), o altra agenzia sostitutiva, come individuata di comune accordo tra le parti, si attesti al di sotto di determinati livelli minimi previsti contrattualmente (l'**Evento di Risoluzione per DownGrading**). Per la Regione tali livelli minimi sono BBB per S&P e Fitch e Baa2 per Moody's.
- (G) Il 16 luglio 2012, l'agenzia di *rating* Moody's ha rivisto al ribasso la valutazione del merito creditizio della Regione, applicando alla stessa il *rating* di Baa3, ed in data 12 dicembre 2014, l'agenzia di *rating* Standard & Poors ha rivisto al ribasso la valutazione del merito creditizio della Regione, applicando alla stessa il *rating* di BBB-.
- (H) Il *downgrade* applicato alla Regione dalle agenzie di *rating* sub (G) ha determinato il configurarsi dell'Evento di Risoluzione per Downgrading sopra menzionato, attribuendo conseguentemente la facoltà in capo a Intesa di richiedere lo scioglimento anticipato degli Swaps.
- (I) A fronte dell'Evento di Risoluzione per DownGrading di cui al precedente punto (F), visti i rapporti di collaborazione con la Regione, Intesa ha ritenuto finora di non esercitare detta facoltà, riservandosi in ogni caso ogni diritto in relazione a detto evento, ivi incluso il diritto di procedere alla risoluzione unilaterale degli Swaps.
- (J) Successivamente, la Regione ha individuato talune presunte criticità in relazione allo Swap 2003 ed agli Swaps, sollevando dubbi sulla validità ed efficacia degli stessi, che Intesa ha contestato.
- (K) A fronte di ciò, in data 25 Aprile 2013, Intesa ha incardinato un giudizio presso la *High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court* di Londra, quale foro esclusivamente competente ai sensi dell'Accordo ISDA, al fine di ottenere tra l'altro la declaratoria di validità dello Swap 2003 e degli Swaps e la Regione si è

costituita nel giudizio spiegando le proprie difese unitamente alla domanda riconvenzionale (il **Procedimento Inglese**).

- (L) Su richiesta della Regione, depositate ulteriori memorie ad opera delle Parti, il Procedimento Inglese è stato successivamente sospeso (c.d. *stay* ai sensi del Procedimento Inglese), per consentire alle Parti stesse di esplorare la possibilità di una composizione bonaria della vicenda, anche tenuto conto della procedura di riacquisto del Prestito Obbligazionario che la Regione persegue ed intende nuovamente porre in essere, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89 (**l'Operazione di Riacquisto**).
- (M) A seguito dell'Operazione di Riacquisto, la Regione ha deciso di addivenire alla Risoluzione Anticipata (come di seguito definita) del Cross Currency and Credit Default Swap e del Contratto di Pegno in essere per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, in linea con quanto previsto dall'art. 62 del Decreto Legge 25 giugno n. 112 (convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 572, L. 27 dicembre 2013, n. 147), nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 in ragione della possibilità di una totale estinzione del debito sottostante relativo al Prestito US.
- (N) La Regione ritiene, altresì, opportuno mantenere in essere lo Swap 2003.
- (O) Alla luce di quanto sopra, la Regione ha valutato anche con i propri consulenti l'ipotesi di addivenire alla Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap. Tale soluzione consentirebbe anche alle Parti di comporre la controversia relativa al Procedimento Inglese, riconciliando le diverse posizioni ed evitando l'insorgere di ulteriori contestazioni in relazione agli Swaps stessi ed allo Swap 2003.
- (P) A seguito di tali valutazioni, in data [●], la Regione ha adottato la delibera di Giunta Regionale n. [●] (**Allegato 1**) con la quale ha deliberato *inter alia* di (i) autorizzare ed approvare la Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e del Contratto di Pegno, per la sola parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, da perfezionarsi, in conformità con i requisiti di legge, con la sottoscrizione del presente accordo (**l'Accordo**) contestualmente approvato, approvando altresì l'importo di risoluzione (**l'Importo di Risoluzione**) nella misura minima prevista ai sensi di legge al fine di eseguire la Risoluzione Anticipata (ii) istruire la Banca Depositaria in conseguenza dell'estinzione automatica del Contratto di Pegno per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap e del pagamento dell'Importo di Risoluzione, a ritrasferire in favore di Intesa tutto il Contante, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, sinora depositato nel Conto Vincolato (iii) autorizzare il Dirigente [●] a sottoscrivere il presente Accordo ed a perfezionare la Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap, (iv) inviare la suddetta delibera, e la

bozza del presente Accordo nonché della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation (come di seguito definito) al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, **MEF**), (v) autorizzare altresì il predetto Dirigente [●] a compiere, tutti gli atti necessari ad estinguere il Procedimento Inglese, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo; (vi) procedere alla Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap riconoscendo la convenienza della stessa e del relativo Importo di Risoluzione, già nella misura minima ivi approvata.

- (Q) Le Parti hanno pertanto concordato, ciascuna nel proprio interesse e senza ammissione di responsabilità alcuna, di procedere alla Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e del relativo Contratto di Pegno, esclusivamente per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1 Con il presente Accordo, ed in ragione delle intese transattive di cui al presente Accordo, le Parti espressamente riconoscono la validità e l'efficacia *ab origine* dello Swap 2003, degli Swaps e del Contratto di Pegno, ai sensi della normativa agli stessi applicabile.

- 1.2 Le Parti convengono inoltre che:

- (i) lo Swap 2003, il Credit Default Swap 1 e l'Interest Rate Swap, restano validi, efficaci e vincolanti e continuano a produrre i loro effetti tra le Parti come riprodotti nella 2016 Amended and Restated Swap Confirmation;
- (ii) il Cross Currency and Credit Default Swap ed il Contratto di Pegno, per la sola parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, sono risolti anticipatamente per mutuo consenso (la **Risoluzione Anticipata**) alla data di sottoscrizione del presente Accordo (la **Data di Risoluzione**). A scanso di equivoci, resta inteso tra le Parti che il Contratto di Pegno, per la parte relativa alle obbligazioni nascenti dagli Swaps non risolti, resta valido, efficace e vincolante tra le stesse. Le Parti riconoscono inoltre che l'art. 8.3(a) del Pegno, per la parte relativa alle obbligazioni nascenti dagli Swaps non risolti, si intende modificato a far data dal presente accordo come segue: *“Qualora il rating della Banca Depositaria subisca una diminuzione tale da ridurlo al di sotto del livello BBB, secondo la classificazione di Standard & Poors Ratings Services, una divisione della McGraw-Hill Companies inc. (Standard & Poors) o equivalenti, ciascuna parte potrà richiedere la sostituzione della stessa con una nuova banca depositaria (Nuova Banca Depositaria) che*

aderisca preventivamente ed incondizionatamente alle previsioni del presente Atto sottoscrivendolo per accettazione. Resta inteso tra le parti che, nel caso in cui alla Banca Depositaria siano stati attribuiti più rating, ai fini dell'esercizio della facoltà di sostituzione della Banca Depositaria stessa, verrà preso in considerazione il rating più alto attribuito alla medesima. Resta altresì inteso tra le parti che la scelta della Nuova Banca Depositaria dovrà essere effettuata da parte del Costituente, e il Creditore Garantito presta sin d'ora il proprio consenso a ciò, a condizione che la Nuova Banca Depositaria abbia un rating uguale o superiore a BBB, secondo la classificazione di Standard & Poors o equivalenti.”;

- (iii) in conseguenza della risoluzione per mutuo consenso del Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, contestualmente alla firma del presente Accordo, la Regione (i) fornisce alla Banca Depositaria istruzioni scritte (Allegato 2), che la Banca Depositaria s'impegna sin da ora ad osservare, che autorizzano la Banca Depositaria stessa a rilasciare in favore di Intesa entro e non oltre il [●] tutto il Contante, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, sinora depositato nel Conto Vincolato e (ii) rilascia alla Banca Depositaria una quietanza liberatoria nella forma di cui all'Allegato 3 rispetto all'importo, pari ad Euro 26.925.849,81, che verrà liberato dalla garanzia costituita ai sensi del Contratto di Pegno a seguito della risoluzione dello stesso per mutuo consenso, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap. . Le Parti riconoscono inoltre che il Saldo Creditore, come definito nel Contratto di Pegno, è alla data del 29 giugno 2016 pari ad Euro 84.003.436,56.

1.3 La Risoluzione Anticipata avviene alle seguenti condizioni:

- (A) le Parti convengono che a fronte della Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap è dovuto tra le stesse l'Importo di Risoluzione pari al valore di smobilizzo (o valore di *unwind*) delle relative posizioni;
- (B) il valore di smobilizzo del Cross Currency and Credit Default Swap è stato determinato e concordato tra le Parti facendo riferimento al relativo valore teorico di "mid-market" come risultante dai modelli di *pricing* interni di Intesa, a cui sono state apportate le correzioni di cui ai seguenti paragrafi;
- (C) il Cross Currency and Credit Default Swap viene risolto anticipatamente e totalmente, a tutti gli effetti, e le Parti riconoscono e convengono che Intesa sarà tenuta al pagamento dell'Importo di Risoluzione in favore della Regione. Tale importo risulta pari ad Euro [●] ed è scomponibile come segue (e come illustrato più in dettaglio nell'Allegato 4): (i) Euro [●] dovuti da Intesa alla Regione; (ii) Euro [●], relativi ai connessi costi di copertura, dovuti dalla Regione a Intesa; ed (iii) Euro [●], dovuti dalla Regione a Intesa e relativi ai costi di rifinanziamento derivanti dalla interruzione anticipata del

deposito e dei versamenti previsti delle somme di capitale con riferimento alla componente di ammortamento ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001], come meglio specificato, nonché della somma indicata alla lettera (B) della *side letter* al presente Accordo sottoscritta tra le Parti contestualmente allo stesso.

- (D) in ragione della Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e del pagamento dell'Importo di Risoluzione, il Contratto di Pegno s'intenderà automaticamente risolto per la sola parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap a far data dalla Data di Risoluzione;
- (E) nessuna disposizione della presente clausola pregiudica o annulla in alcun modo i pagamenti effettuati ai sensi dello Swap 2003, e degli Swaps prima della Data di Risoluzione. Fermo restando quanto sopra, lo Swap 2003, l'Interest Rate Swap, il Credit Default Swap 1 ed il Contratto di Pegno per la parte relativa agli Swaps non risolti restano validi, efficaci e vincolanti a tutti gli effetti ed il Cross Currency and Credit Default Swap ed il Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, restano validi efficaci e vincolanti fino alla Data di Risoluzione. Fatta salva la corresponsione dell'Importo di Risoluzione per il Cross Currency and Credit Default Swap, nessuna Parte sarà tenuta a corrispondere all'altra alcuna somma, ai sensi della *Section 6* dell'Accordo ISDA o per qualunque altra ragione, a causa o a seguito della Risoluzione Anticipata, salvo quanto previsto alla precedente clausola 1.2(iii).

- 1.4 A fronte del presente Accordo e della disponibilità di ciascuna Parte a risolvere il Cross Currency and Credit Default Swap, secondo le previsioni sopra riportate, della rinuncia da parte di Intesa di avvalersi della clausola risolutive di cui sopra e del versamento dell'Importo di Risoluzione le Parti, ferme restando le rinunce alle Liti (come di seguito definite), secondo quanto previsto alle successive clausole 3 e 4, e senza pregiudizio alcuno al puntuale e corretto adempimento delle rispettive obbligazioni ai sensi dello Swap 2003 e degli Swaps non risolti, le Parti dichiarano, di rinunciare a qualunque eccezione circa la validità ed efficacia dello Swap 2003, del Primo Swap 2006, del Secondo Swap 2006, dello Swap Banca Opi 1, dello Swap Banca Opi 2, del Cross Currency and Credit Default Swap, dell'Interest Rate Swap, del Credit Default Swap 1, della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation e del Contratto di Pegno e che non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, dalla Data di Risoluzione, in relazione al Cross Currency and Credit Default Swap ed al Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, ed al calcolo dell'Importo di Risoluzione relativo al Cross Currency and Credit Default Swap, di cui all'Allegato 3. Le Parti rinunciano sin d'ora ad ogni diritto o pretesa, di qualsivoglia genere e natura, in relazione alla Risoluzione Anticipata ed all'Importo di Risoluzione, come determinato ai sensi

del presente Accordo, relativo al Cross Currency and Credit Default Swap ed al Contratto di Pegno per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap.

1.5 Le Parti e la Banca Depositaria concordano che gli Swaps sono modificati, a far data dalla firma del presente Accordo secondo quanto previsto dall' *Amended and Restated Swap Confirmation* (la **2016 Amended and Restated Swap Confirmation**) allegata al presente Accordo (Allegato 5), fermo restando che tali modifiche sono effettuate esclusivamente allo scopo di riflettere la chiusura totale del Cross Currency and Credit Default Swap. Inoltre, il Contratto di Pegno viene modificato secondo quanto sopra indicato, mentre all'articolo 8.3 del Contratto di Pegno viene aggiunto il seguente paragrafo: *"(e) Qualora alla Banca Depositaria venga attribuito un rating da più di un agenzia di rating, ai fini della presente clausola si terrà conto esclusivamente del miglior rating tra quelli ricevuti dalla Banca Depositaria"*.

1.6 Ai fini del presente Accordo, **Liti** indica, con riferimento agli Swaps, al Contratto di Pegno, alla Risoluzione Anticipata, all'Importo di Risoluzione, allo Swap 2003, tutte le controversie, i procedimenti, le pretese, le doglianze, di qualsivoglia natura, sia contrattuale che extracontrattuale, incluso ogni diritto consequenziale dedotto o deducibile, comunque insorti, o che potrebbero sorgere fra le Parti, in qualsiasi giurisdizione e che siano allo stato conosciuti o non conosciuti dalle Parti medesime ed in particolare:

- (a) sorti anteriormente al presente Accordo o alla data di sottoscrizione dello stesso, aventi ad oggetto, derivanti o comunque connessi allo Swap 2003, agli Swaps ed al Contratto di Pegno, ivi incluso il Procedimento Inglese; e
- (b) ove sorti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, che (i) riguardino, derivino o siano comunque connesse alla validità ed all'efficacia dello Swap 2003, degli Swaps, del Contratto di Pegno, o (ii) concernano la validità od efficacia del presente Accordo, della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, della Risoluzione Anticipata e dell'Importo di Risoluzione.

La definizione di Liti non comprende le eventuali controversie e/o procedimenti promossi dalle Parti, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, aventi ad oggetto l'adempimento degli obblighi che sorgano ai sensi del presente Accordo e/o della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation e le controversie promosse dalle Parti al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti, o il rispetto degli obblighi assunti, o la tutela dei diritti conseguiti, ai sensi del presente Accordo e/o della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation.

1.7 Fermo restando il mutuo riconoscimento delle Parti circa la validità ed efficacia

ab origine degli Swaps e dello Swap 2003, la definizione di Liti non comprende, altresì, le controversie e/o i procedimenti che potranno in futuro essere promossi dalle Parti in relazione ad eventuali futuri inadempimenti delle Parti medesime alle rispettive obbligazioni assunte con lo Swap 2003, l'Interest Rate Swap e il Credit Default Swap 1, come riprodotti nella 2016 Amended and Restated Swap Confirmation e con il Contratto di Pegno per la parte relativa agli Swaps non risolti.

2. EFFICACIA DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CROSS CURRENCY AND CREDIT DEFAULT SWAP ALLA DATA DI RISOLUZIONE

- 2.1 Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla Data di Risoluzione, e comunque entro il 21 dicembre 2016, Intesa provvederà ad effettuare il pagamento a favore della Regione dell'Importo di Risoluzione secondo le seguenti modalità: [•]. [ok se la delibera della Giunta da emettersi prima del closing lo prevede]
- 2.2 Nel medesimo termine la Regione provvederà altresì ad effettuare tutte le comunicazioni dovute nei confronti delle autorità competenti in relazione alla Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e del Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili e nei termini dalle stesse previsti e provvederà a fornirne evidenza a Intesa.

3. RINUNCIA ALLE LITI E AI DIRITTI CORRELATI

- 3.1 Le Parti, con il presente Accordo, facendosi reciproche concessioni, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c. e ss, intendono definire consensualmente ogni e qualsivoglia controversia insorta o che potrebbe tra le stesse insorgere in relazione a tutti i rapporti giuridici descritti nel presente Accordo.
- 3.2 A tal fine, ciascuna Parte prende atto e conviene che il presente Accordo viene concluso a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1965 e 1972, 2 co., c.c. in relazione alle Liti e costituisce espressa rinuncia a tutte le Liti ed ad ogni diritto consequenziale o comunque connesso di ciascuna Parte nei confronti:
- (i) dell'altra Parte;
 - (ii) di qualunque Affiliata dell'altra Parte; e
 - (iii) di tutti i rappresentanti, gli amministratori, i dipendenti e i funzionari passati, presenti o futuri dell'altra Parte o delle sue Affiliate.

- 3.3 La Regione si obbliga a non adire le vie legali ed a non intentare alcuna Lite nei confronti di Intesa, delle Affiliate di Intesa e/o dei rappresentanti, degli amministratori, dei dipendenti o dei funzionari passati, presenti o futuri di Intesa o delle relative Affiliate anche in relazione alla validità ed efficacia del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation.
- 3.4 Intesa e le sue Affiliate si obbligano irrevocabilmente a non adire le vie legali ed a non promuovere alcuna Lite nei confronti della Regione, e di alcuno dei suoi rappresentanti, amministratori, dipendenti o funzionari passati, presenti o futuri, anche in relazione alla validità ed efficacia del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, con contestuale rinuncia altresì ad ogni diritto consequenziale.
- 3.5 A maggior chiarimento di quanto previsto nella presente clausola, le Parti dichiarano e riconoscono che le rinunce alle Liti ed ai diritti consequenziali disposte in questo accordo, sono adottate dalle Parti in funzione delle reciproche concessioni qui contenute, anche relative alla chiusura consensuale del Cross Currency and Credit Default Swap e del Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, ed al consequenziale versamento dell'Importo di Risoluzione.
- 3.6 Ai fini del presente Accordo, **Affiliata** o **Affiliate** indica, con riferimento ad Intesa, ogni società controllata da, o collegata a, Intesa oppure la società controllante di Intesa o qualunque altra società controllata da, o collegata a, Intesa.

4. ATTO DI RINUNCIA AL PROCEDIMENTO INGLESE

- 4.1 Intesa s'impegna a rinunciare al Procedimento Inglese dalla stessa promosso, e la Regione acconsente a tale rinuncia, con compensazione totale delle spese.
- 4.2 Ciascuna Parte istruisce irrevocabilmente il proprio consulente legale inglese (ed in particolare, Bonelli Errede Pappalardo LLP per Intesa e Seddons per la Regione) a sottoscrivere una richiesta congiunta di cancellazione della causa (c.d. *consent order*), nella forma di cui all'Allegato 6, entro [[●]] giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e Intesa si impegna ad istruire il proprio legale inglese a depositare detta richiesta, come sottoscritta dalle Parti, presso la *High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court* di Londra.
- 4.3 Ai fini di questa clausola, le Parti si obbligano altresì a cooperare in maniera tale che ciascuna Parte faccia tempestivamente tutto quanto di sua competenza per adottare, notificare, produrre, formalizzare e perfezionare la documentazione necessaria ad assicurare la cancellazione del Procedimento inglese.

5. INVALIDITA' - NON AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' E NON RIPETIZIONE DELLE LITI

- 5.1 La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce in alcun modo ammissione di responsabilità da parte di alcuna delle Parti in merito alle Liti.
- 5.2 Ove una qualunque previsione del presente Accordo fosse considerata, in tutto o in parte, nulla, illegittima, illegale, invalida o inefficace per effetto di una qualsivoglia disposizione di legge, detta previsione sarà considerata, a tali fini, come non facente parte dal presente Accordo e la restante parte del presente Accordo non ne verrà minimamente inficiata o pregiudicata, rimanendo ad ogni effetto pienamente valida ed efficace.

6. MODIFICHE

Ogni modifica al presente Accordo sarà efficace solo laddove sia effettuata in forma scritta e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 7.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:
- (a) di essere in possesso della capacità e dei poteri, ivi inclusi i poteri di firma, necessari per sottoscrivere il presente Accordo e la 2016 Amended and Restated Swap Confirmation e di avere posto in essere tutte le attività necessarie ad autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation. Il presente Accordo fa insorgere in capo a ciascuna Parte obbligazioni legali, valide e vincolanti;
 - (b) che la Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e del Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, il pagamento dell'Importo di Risoluzione, il presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation nonché lo Swap 2003, l'Interest Rate Swap ed il Credit Default Swap 1 sono pienamente conformi a tutte le leggi ed i regolamenti, anche contabili, vigenti;
 - (c) che, fermo restando quanto previsto alla precedente clausola 5, le previsioni contenute nel presente Accordo superano i motivi del contendere relativamente alla legittimità, validità, vigenza e vincolatività dello Swap 2003, degli Swaps e del Contratto di Pegno;
 - (d) che sino alla data di sottoscrizione del presente Accordo, lo Swap 2003

gli Swaps ed il Contratto di Pegno sono stati eseguiti da entrambe le Parti con diligenza, fino alla data odierna e che lo Swap 2003 e gli Swaps sono validi, efficaci e vincolanti *ab origine*. Le Parti continueranno inoltre ad eseguire con diligenza le obbligazioni relative allo Swap 2003, all'Interest Rate Swap ed al Credit Default Swap 1 al Cross Currency Swap ed al Contratto di Pegno, per la parte relativa all'Interest Rate Swap ed il Credit Default Swap 1, come previsto e come riprodotti nella 2016 Amended and Restated Swap Confirmation;

- (e) di essere pienamente consapevole ed accettare espressamente il fatto che qualsiasi evento che modifichi le condizioni economiche dell'Accordo o renda non più fondate le motivazioni che hanno condotto alla sua sottoscrizione non potrà essere invocato per porre in dubbio la validità, la legittimità e l'efficacia dell'Accordo stesso, e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alla Regione dalla normativa applicabile;
- (f) che, nella sottoscrizione del presente Accordo, e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, non ha fatto affidamento su rappresentazioni, scritte o orali, garanzie o altre assicurazioni (salvo quanto disposto nel presente Accordo) e rinuncia a tutti i diritti e rimedi eventualmente a sua disposizione al riguardo.

7.2 La Regione dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) che il Cross Currency and Credit Default Swap ed il Contratto di Pegno, per la parte relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, restano validi, efficaci e vincolanti nella loro forma originaria fino alla Data di Risoluzione e rinuncia espressamente ad ogni qualsivoglia eccezione relativa alla validità, esistenza ed efficacia degli stessi;
- (b) che, l'Interest Rate Swap ed il Credit Default Swap 1, questi ultimi come riprodotti nella 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, lo Swap 2003 ed il Contratto di Pegno, per la parte relativa all'Interest Rate Swap ed il Credit Default Swap 1, sono validi ed efficaci *ab origine* e restano validi efficaci e vincolanti tra le Parti e rinuncia espressamente ad ogni qualsivoglia eccezione relativa alla validità, esistenza ed efficacia degli stessi;
- (c) ogni provvedimento o delibera posti in essere, o che verranno posti in essere, ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, della Risoluzione Anticipata, della determinazione e pagamento dell'Importo di Risoluzione ed in relazione agli Swaps, allo Swap 2003 e al Contratto di Pegno, sono stati assunti, o verranno assunti, esclusivamente sulla base di considerazioni e valutazioni proprie, formulate autonomamente, e/o con l'aiuto dei rispettivi consulenti legali e finanziari di fiducia, a

prescindere da qualsiasi comunicazione, scritta o orale, eventualmente ricevuta da Intesa. In ogni caso, qualsiasi comunicazione eventualmente ricevuta da Intesa in tal senso non sarà considerata come raccomandazione all'investimento o alla realizzazione di operazioni finanziarie, né come consulenza di carattere legale, economico-finanziario o fiscale;

- (d) di avere ricevuto copia del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, inclusi gli allegati, prima della sua approvazione e della sottoscrizione, di averlo attentamente esaminato, di averne compreso integralmente i contenuti e di essere pienamente in grado di comprendere e valutare, come infatti ha compreso e valutato, autonomamente e/o con l'aiuto del proprio consulente di fiducia, la società Calipso S.p.A., le caratteristiche, le condizioni, gli effetti e i rischi connessi ad operazioni su strumenti finanziari derivati, ed in particolare all'esecuzione delle operazioni previste dal presente Accordo;
- (e) al momento della sottoscrizione del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation: (i) ha adottato tutti gli atti amministrativi necessari ad ottenere l'autorizzazione alla stipula ed all'esecuzione del presente Accordo (tutti gli atti sono contenuti nell'Allegato 1 del presente Accordo), (ii) ha posto in essere ogni procedura, formalità o adempimento richiesto dalla legge in relazione all'adozione dei suddetti atti, (iii) anche ai sensi dell'art. 41, commi 2-bis e 2-ter della Legge 448/2001 e dell'art. 62, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, come convertito e modificato, ha trasmesso bozza del presente Accordo, della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation e della documentazione indicata nelle premesse al MEF ed inviato a Intesa, prima della sottoscrizione del presente Accordo, copia di tale comunicazione (Allegato 7), (iv) ha ottenuto un parere dal proprio consulente legale (Allegato 8), e indirizzato a Intesa, nel quale si conferma la capacità della Regione di stipulare il presente Accordo e di essere in possesso dei relativi poteri di firma sulla base della deliberazione della Giunta Regionale di cui alla premessa (P), (v) ha verificato la convenienza economica, anche ai sensi dell'art. 41 L. 448/2001, del presente Accordo, della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, della Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e dell'Importo di Risoluzione e (vi) utilizzerà l'Importo di Risoluzione in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89;
- (f) il presente Accordo, la 2016 Amended and Restated Swap Confirmation la Risoluzione Anticipata e l'Importo di Risoluzione, di

cui all'Allegato 3, rispondono alle proprie esigenze ed obiettivi di investimento. La Regione dichiara e garantisce inoltre di avere valutato autonomamente, nonché avvalendosi del proprio consulente, la società Calipso S.p.A. (la cui relazione è contenuta nell'Allegato 9 del presente Accordo), i costi e i benefici finanziari derivanti dall'Accordo, dalla 2016 Amended and Restated Swap Confirmation e dalla Risoluzione Anticipata e le metodologie che sono state utilizzate per la definizione dell'Importo di Risoluzione, come indicate nel presente Accordo, con riferimento alla Risoluzione Anticipata del Cross Currency and Credit Default Swap e che l'Accordo, la 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, la Risoluzione Anticipata e l'Importo di Risoluzione sono conformi al dettato normativo di cui agli artt. 41 L. 448/2001 e 45 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89.;

- (g) di avere calcolato – autonomamente e/o attraverso il proprio consulente, la società Calipso S.p.A. (che ha redatto apposita relazione al riguardo) – gli importi indicati alla clausola 1 del presente Accordo, nonché all'Allegato 3, in base ad una propria analisi dei dati economici di riferimento, di essere pienamente concorde in merito alla quantificazione degli stessi e, pertanto, di rinunciare sin d'ora qualsiasi pretesa al riguardo;
- (h) di accettare espressamente il fatto che qualsiasi evento successivo alla sottoscrizione del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation che modifichi le condizioni economiche qui concordate o renda non più fondate le motivazioni o le valutazioni che hanno condotto alla sua sottoscrizione, non potrà essere invocato dalla Regione medesima per porre in dubbio la validità e l'efficacia dell'Accordo stesso e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation;
- (i) di aver preso conoscenza, nella persona del soggetto competente per la Regione ai sensi dell'art. 62, quarto comma, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, dei rischi e delle caratteristiche della Risoluzione Anticipata con riferimento al Cross Currency and Credit Default Swap, nonché delle variazioni intervenute nella copertura dell'indebitamento sottostante di riferimento, secondo la dichiarazione di cui all'Allegato 10;
- (j) di aver adempiuto ad ogni obbligo di comunicazione di cui all'art. 62 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come di volta in volta modificato, in relazione alle operazioni contemplate nel presente Accordo.

7.3 Intesa dichiara e garantisce di aver classificato all'epoca la Regione come

investitore professionale ai sensi della normativa applicabile alla prestazione di servizi di investimento, come anche dichiarato nella confirmation relativa al Cross Currency and Credit Default Swap, Parte 5(1).

- 7.4 Con riferimento allo Swap 2003, Intesa si dichiara disponibile a (i) modificare il suddetto swap, entro il [30 aprile 2017], al fine di eliminare a prezzo di mercato il relativo tasso soglia, attualmente fissato a [●] e (ii) valutare, entro la medesima data sub (i), possibili soluzioni al fine di consentire il riallineamento delle condizioni dello Swap 2003 alla relativa passività sottostante.
- 7.5 Intesa si impegna inoltre a rilasciare, tramite i propri consulenti legali, un parere in favore della Regione in merito alla capacità di Intesa di sottoscrivere il presente Accordo (Allegato 11).

8. RISERVATEZZA

- 8.1 Le Parti, salvo diverso accordo scritto fra loro, s'impegnano a non divulgare a terzi alcuna notizia, informazione, atto e/o provvedimento, né a rilasciare dichiarazioni di alcun tipo, in merito alla Risoluzione Anticipata, all'Importo di Risoluzione, all'Accordo, ed ai suoi contenuti, alla 2016 Amended and Restated Swap Confirmation nonché all'Operazione di Riacquisto, salvo che in relazione alla rinuncia al Procedimento Inglese ai sensi della precedente clausola 4, e fermi gli obblighi di legge e di comunicazione al MEF. Non sarà necessario alcun consenso tra le Parti per la divulgazione di informazioni o circostanze di fatto:
- (i) ad *auditors* e consulenti legali di una Parte, ai quali gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo s'intendono qui estesi; o
 - (ii) che una Parte sia obbligata a divulgare per legge o su richiesta di un'autorità regolamentare, inclusa qualunque deliberazione che la Regione sia tenuta ad emettere per l'approvazione o ratifica del presente Accordo e della 2016 Amended and Restated Swap Confirmation, a condizione che tale divulgazione avvenga limitatamente a quanto previsto da detto obbligo di legge o regolamento; o
 - (iii) che avvenga, ai sensi di legge, con riferimento al diritto di accesso ad atti amministrativi; o
 - (iv) che siano già di pubblico dominio (ed esclusione del caso in cui ciò avvenga in conseguenza della violazione del presente Accordo ad opera di una Parte); e, a scanso di equivoci, questo paragrafo 8.1 non deve intendersi quale autorizzazione in favore della Regione o di Intesa a pubblicare un comunicato stampa, o altra forma di notizia, non autorizzato, salvo quanto previsto alla successiva clausola 9; o

- (v) ad Affiliate di Intesa, alle quali gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo s'intendono qui estesi.

- 8.2 Le Parti si impegnano a porre ragionevolmente in essere tutte le azioni volte a rendere consapevoli i rispettivi dipendenti ed agenti delle previsioni di cui alla presente clausola e a far sì che questi ultimi rispettino tali previsioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2049 c.c. con riferimento ai dipendenti.

9. COMUNICATO STAMPA

Le Parti acconsentono alla pubblicazione di un comunicato stampa redatto per conto di entrambe le Parti che dovrà riprodurre fedelmente i contenuti del modello indicato nell'Allegato 12 del presente Accordo e limitarsi solo a tali contenuti. Tale comunicato stampa [non potrà essere rilasciato prima del [•] giorno di calendario successivo alla data di perfezionamento della Risoluzione Anticipata. La Regione riconosce che il rilascio di qualsiasi comunicato stampa, o la divulgazione del presente Accordo, prima di tale data, può causare grave pregiudizio a Intesa. Le Parti non rilasceranno, salvo diverso accordo scritto fra le Parti medesime, dichiarazioni differenti dal comunicato stampa allegato.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

- 10.1 Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico dei costi, incluse le spese legali e di consulenza, da essa sostenuti relativamente al Procedimento Inglese ed alle trattative, sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo o che verranno sostenuti in relazione alla Risoluzione Anticipata. Non potranno insorgere tra le Parti controversie di alcun genere in relazione a tali costi.
- 10.2 Il presente Accordo vincola le Parti, i loro successori e aventi causa. Resta inteso che il nome della Parte che compare nell'Accordo include anche i nomi di ogni suo successore o avente causa.
- 10.3 Ciascuna Parte conferma che il presente Accordo, e la *side letter* ad esso riferita sottoscritta in pari data tra le Parti, costituiscono l'intero accordo e tutte le intese, scritte o orali, raggiunte tra le Parti in relazione all'oggetto del medesimo e della *side letter*, ed annullano e sostituiscono ogni precedente dichiarazione, comunicazione e/o proposta, scritta o verbale, nonché ogni altro accordo avente il medesimo oggetto.
- 10.4 Tutti i pagamenti dovuti a norma del presente Accordo e della Risoluzione Anticipata saranno effettuati al lordo di tutte le imposte, diritti, oneri,

commissioni e ritenute di qualsivoglia natura, imposti, anche in futuro, da qualsivoglia autorità governativa, tributaria o di altra specie.

- 10.5 Gli eventuali costi di registrazione del presente Accordo saranno a carico della Parte che intende avvalersene.
- 10.6 Il mancato, oppure ritardato, esercizio di un diritto previsto dal presente Accordo non costituisce rinuncia a tale diritto né impedisce che lo stesso diritto sia esercitato successivamente.
- 10.7 Il presente Accordo ha efficacia anche ai sensi dell'articolo 1975 c.c.
- 10.8 Le parole che indicano persone includono anche le persone giuridiche e le associazioni prive di personalità giuridica e tutti i riferimenti al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 10.9 Nel presente Accordo, i titoli delle clausole sono inseriti a mero scopo di convenienza e non influiscono sull'interpretazione delle clausole stesse.
- 10.10 I termini in maiuscolo non definiti nel presente Accordo hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo ISDA e/o nelle relative *confirmations* degli Swaps e dello Swap 2003.
- 10.11 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.
- 10.12 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato negoziato, tramite scambio di successive bozze tra le Parti stesse.

11. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

- 11.1 Il presente Accordo e tutte le obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali da esso derivanti verranno regolati e interpretati secondo il diritto italiano. Il Foro di Milano ha giurisdizione esclusiva in merito alla composizione di tutte le vertenze (comprese quelle relative ad obbligazioni extra-contrattuali) nascenti dal presente Accordo.
- 11.2 Le Parti riconoscono e prendono atto che l'Accordo ISDA e gli Swaps e lo Swap 2003 sono, e saranno, disciplinati dalla legge inglese e soggetti alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali inglesi, come contrattualmente stabilito tra le Parti.

12. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da una Parte all'altra saranno eseguite a mezzo fax, seguito da lettera raccomandata, ai seguente indirizzi:

REGIONE CAMPANIA

[•]

Tel: + 39 [•]

Fax: + 39 [•]

Att: [•]

Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca Opi S.p.A.)

[•]

Via Torino, 21

20123 Milano

Tel: + 39 (02) [•]

Fax: + 39 (02) [•]

Att: [•]

Banca IMI S.p.A.

[•]

ALLEGATO 1

Deliberazione di Giunta Regionale ed altri atti regionali

ALLEGATO 2

Istruzioni alla Banca Depositaria

ALLEGATO 3

Quietanza liberatoria

ALLEGATO 4

Importo di Risoluzione

ALLEGATO 5

2016 Amended and Restated Swap Confirmation

ALLEGATO 6

Consent Order

ALLEGATO 7

Comunicazione MEF

ALLEGATO 8

Parere Legale Regione

ALLEGATO 9

Relazione Calipso

ALLEGATO 10

Dichiarazione ex art. 62

ALLEGATO 11

Parere legale Intesa

ALLEGATO 12

Comunicato Stampa